Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 324

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 21 dicembre 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 Un fascicolo L. 90 Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(9773)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con Suo decreto dell'11 agosto 1968, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate, in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuno indicate.

Medaglie d'argento

CIRILLI Fernando, brigadiere dei carabinieri, il 4 novembre 1966 in Firenze.

Partecipava volontariamente alle rischiose operazioni di soccorso alla popolazione di una località devastata dalla furia di dilaganti acque alluvionali traendo in salvo, in ripetuti e difficili interventi, sette persone.

CAMPREGHER Luciano, il 23 novembre 1966 in Trento.

Occupato presso un cantiere edile, non esitava ad accorrere, insieme ad altro generoso, in soccorso di un compagno di lavoro travolto da una improvvisa frana. Un ulteriore cedimento del terreno frustrava il suo altruistico intervento ed egli stesso doveva, a sua volta, essere tratto in salvo.

Alla memoria di **MARCOLINI Giancarlo**, il 23 novembre 1966 in Trento.

Occupato presso un cantiere edile, non esitava ad accorrere, insieme ad altro generoso, in soccorso di un compagno di lavoro travolto da una improvvisa frana. A sua volta investito da un ulteriore cedimento del terreno, perdeva tragicamente la vita nell'altruistico intervento.

ROMANZI Antonio, il 7 giugno 1967 in Licenza (Roma).

Animato da altruistico slancio, si faceva calare in un profondo serbatoio per soccorrere un compagno di lavoro preda di tossiche esalazioni. Raggiunto il pericolante, riusciva ad assicurarne il corpo esanime ad una fune prima di cadere egli stesso privo di sensi.

CAFARO Mariangela, il 24 luglio 1967 in Pastorano (Caserta).

In uno slancio di umana solidarietà accorreva, insieme ad altra generosa, in soccorso di una donna in preda a tossiche esalazioni sul fondo di un pozzo. A sua volta colpita dai venefici gas, pagava con la vita il coraggioso ed altruistico intervento.

Alla memoria di **FORMICOLA Margherita**, il 24 luglio 1967 in Pastorano (Caserta).

In uno slancio di umana solidarietà accorreva, insieme ad altra generosa, in soccorso di una donna in preda a tossiche esalazioni sul fondo di un pozzo. A sua volta colpita dai venefici gas, pagava con la vita il coraggioso ed altruistico intervento.

Alla memoria di **SCIALDONE Domenico**, il 24 luglio 1967 in Pastorano (Caserta).

Incurante del grave rischio personale, accorreva generosamente in soccorso di tre persone in preda a tossiche esalazioni sul fondo di un pozzo. A sua volta colpito dai venefici gas, pagava con la vita il coraggioso ed altruistico intervento.

SCIRE' Alessio, ispettore superiore R.T.A., il 27 luglio 1967 in Treviglio (Bergamo).

Accorso, alla testa di apposita squadra, per organizzare le pericolose operazioni di spegnimento di un violento incendio sviluppatosi in una stazione di distribuzione di gas liquido, si portava, spinto da elevato senso del dovere, sul serbatoio danneggiato riuscendo, con ammirata perizia, a bloccare la fuoruscita del materiale infiammabile.

CURZI Gianfranco, il 6 agosto 1967 in Senigallia (Ancona).

Accortosi che tre bagnanti si erano venuti a trovare in difficoltà a notevole distanza dalla riva, affrontava con coraggioso ed altruistico slancio l'impeto dei marosi traendo in salvo, con ripetuti ed estenuanti interventi, due dei pericolanti.

Alla memoria di **COSCHIGNANO Domenico**, il 23 agosto 1967 in Acri, località « Cofone » (Cosenza).

Animato da altruistico slancio, collaborava generosamente alle rischiose operazioni di contenimento e spegnimento di un incendio boschivo. Nel corso dell'intervento, reso più difficile dall'impervio terreno, perdeva tragicamente la giovane vita. Luminoso esempio di operante umana solidarietà.

Alla memoria di **FERRARO Vincenzo**, il 23 agosto 1967 in Acri, località « Cofone » (Cosenza).

Animato da altruistico slancio, collaborava generosamente alle rischiose operazioni di contenimento e spegnimento di un incendio boschivo. Nel corso dell'intervento, reso più difficile dall'impervio terreno, perdeva tragicamente la giovane vita. Luminoso esempio di operante umana solidarietà.

Medaglie di bronzo

APPIGNANI Giovanni, verificatore delle FF.SS., il 19 ottobre 1966 in Pescara.

Accortosi che un anziano viaggiatore, accidentalmente caduto fra i binari, stava per essere travolto da un convoglio sopraggiungente, accorreva prontamente ed, insieme ad un collega, traeva in salvo il malcapitato.

PUCCI Panfilo, verificatore delle FF.SS., il 19 ottobre 1966 in Pescara.

Accortosi che un anziano viaggiatore, accidentalmente caduto fra i binari, stava per essere travolto da un convoglio sopraggiungente, accorreva prontamente ed, insieme ad un collega, traeva in salvo il malcapitato.

LAZAZZERA Nicola, carabiniere, il 4 novembre 1966 in Ulignano di S. Gimignano (Siena).

Con tempestivo e coraggioso intervento, consentiva il salvataggio di una donna e di una bambina minacciate da dilaganti acque alluvionali.

POLETTO Aldo, brigadiere dei carabinieri, il 5 novembre 1966 in Piazzola sul Brenta (Padova).

Affrontava coraggiosamente, insieme ad un subalterno, l'impeto di acque alluvionali traendo in salvo, dopo estenuanti sforzi, una donna inferma ed in avanzata età rimasta bloccata in un casolare.

NESE Achille, carabiniere, il 5 novembre 1966 in Piazzola sul Brenta (Padova).

Affrontava coraggiosamente, insieme ad un superiore, l'impeto di acque alluvionali traendo in salvo, dopo estenuanti sforzi, una donna inferma ed in avanzata età rimasta bloccata in un casolare.

MONNI Giovanni Pietro, vigile urbano, il 28 dicembre 1966 in Sassari.

Con tempestivo e coraggioso intervento traeva all'esterno di una abitazione una stufa a gas liquido in preda alle fiamme, scongiurando la pericolosa esplosione della bombola di alimentazione.

CONTI Rocco, il 7 giugno 1967 in Licenza (Roma).

Con generoso slancio si faceva calare in un profondo serbatoio traendo in salvo un compagno di lavoro rimasto colpito da tossiche esalazioni.

MAGNANI Giovanni, il 16 luglio 1967 in Mezzana Bigli (Pavia).

Si tuffava coraggiosamente nelle profonde acque di un torrente traendo in salvo una giovane donna in procinto di annegare.

RIVA Ezio, il 20 luglio 1967 in Claino con Osteno (Como).

Richiamato da invocazioni di aiuto, si tuffava prontamente nelle acque di un lago traendo in salvo una bambina venutasi a trovare in gravi difficoltà.

Alla memoria di Suor **TREVISAN Maria Regina**, il 20 luglio 1967 in Claino con Osteno (Como).

Benchè inesperta del nuoto, non esitava a lanciarsi in soccorso di una bambina che elusa la sua vigilanza, era venuta a trovarsi in gravi difficoltà nelle acque di un lago. Nel generoso intervento perdeva tragicamente la vita insieme alla piccola pericolante.

Alla memoria di **ZINI Elide**, il 20 luglio 1967 in Claino con Osteno (Como).

Animata dalla generosità del suo impulso, non esitava a lanciarsi in soccorso di una coetanea in procinto di annegare nelle acque di un lago. Inesperta del nuoto, sacrificava la giovane vita nell'altruistico intervento.

OGGIONI Giuseppe, 2° ufficiale volontario dei vigili del fuoco, il 27 luglio 1967 in Treviglio (Bergamo).

In occasione di un violento incendio sviluppatosi in una stazione di distribuzione di gas liquido, partecipava coraggiosamente alle difficili e pericolose operazioni che consentivano di bloccare la fuoruscita del materiale infiammabile dal serbatoio danneggiato.

GRASSIA Vincenzo, carabiniere, il 31 agosto 1967 in Canda (Rovigo).

Affrontava coraggiosamente un pericoloso squilibrato riuscendo, dopo violenta colluttazione, a contenerne la furia omicida ed a immobilizzarlo.

CIOFFI Mario, il 14 settembre 1967 in Pozzilli, località Stradella (Campobasso).

Con tempestivo e coraggioso intervento, traeva in salvo, insieme ad altro generoso, due donne che erano precipitate, con una autovettura, nelle impetuose acque di un torrente.

VITALIANO Mario, il 14 settembre 1967 in Pozzilli, località Stradella (Campobasso).

Con tempestivo e coraggioso intervento, traeva in salvo, insieme ad altro generoso, due donne che erano precipitate, con una autovettura, nelle impetuose acque di un torrente.

VICARI Rosario, vice brigadiere dei carabinieri, il 23 settembre 1967 in S. Arcangelo (Potenza).

Avvertito che un energumeno armato minacciava i passanti in una pubblica via, non esitava ad affrontare lo squilibrato riuscendo, dopo violenta colluttazione, ad immobilizzarlo.

ZAMPOL Valentino, appuntato dei carabinieri, il 7 novembre 1967 in Rovereto (Trento).

Nel generoso intento di sottrarre una donna alla furia di un energumeno armato, non esitava ad ingaggiare violenta colluttazione con il forsennato riuscendo, nonostante le ferite riportate, ad immobilizzarlo.

ZOCCHEDDU Paolo, carabiniere, l'8 novembre 1967 in S. Sperate (Cagliari).

Penetrava senza esitazione in una abitazione in preda a violento incendio traendo all'esterno, in ripetuti interventi, una bambina ed una bombola di gas liquido.

(10818)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1968, n. **1236**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale, di Chiarano.

N. 1236. Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale di Chiarano (Treviso), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 33. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1968, n. **1237**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « Leonardo da Vinci », di Rossano.

N. 1237. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « Leonardo da Vinci », di Rossano (Cosenza), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 36. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1968, n. **1238**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della XIII scuola media statale, di Palermo.

N. 1238. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della XIII scuola media statale di Palermo, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 37. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968, n. **1239**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « Angelo Barile », di Albissola Marina.

N. 1239. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « Angelo Barile », di Albissola Marina (Savona), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 38. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1968.

Sostituzione di un membro ed assegnazione di componenti alle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1968, n. 22488, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1968, registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 145, con il quale si è provveduto al rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 29 marzo 1968-28 marzo 1970;

Visto il proprio decreto in data 19 giugno 1968, n. 12810, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1968, registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 144, con il quale si è provveduto all'attribuzione delle competenze ed all'assegnazione dei singoli membri alle sei sezioni del predetto consesso;

Vista la lettera in data 12 agosto 1968, n. 6106.MI/12 con la quale il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, nel comunicare che il dott. Massolo Pietro membro del predetto consiglio superiore in rappresentanza della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è stato chiamato ad altro incarico, ha designato in sostituzione del medesimo nel suddetto incarico l'ispettore generale della M.C.T.C. dott. Guido Cipriani;

Ritenuto che si rende opportuno provvedere all'assegnazione del funzionario di cui sopra, alla sezione V del predetto consesso, nonchè all'assegnazione alle sezioni a fianco di ciascuno indicate, dei seguenti componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici sulla base della segnalazione della presidenza del predetto consesso, giusta lettere in data 23 settembre e 8 ottobre 1968, n. 2698 e n. 2921:

il direttore generale delle opere igieniche - Ministero dei lavori pubblici - Sezioni 3ª e 6ª;

il direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base - Ministero dell'industria, commercio ed artigianato - Sezioni 3ª e 4ª;

il direttore generale degli ospedali - Ministero della sanità - Sezione 1ª;

il direttore generale dell'igiene pubblica - Ministero della sanità - Sezione 3ª;

Su conforme proposta del Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Guido Cipriani ispettore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione viene nominato membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici in rappresentanza della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in sostituzione dell'ispettore generale dott. Pietro Massolo chiamato ad altro incarico, ed è assegnato alla sezione V del predetto consesso.

Art. 2.

Dalla stessa data i sottoindicati membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono assegnati alle sezioni del predetto consesso a fianco di ciascuno indicate, ferme restando le loro attuali assegnazioni:

il direttore generale delle opere igieniche - Ministero dei lavori pubblici Sezioni 3ª e 6ª;

il direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base Ministero dell'industria, commercio ed artigianato Sezioni 3ª e 4ª;

il direttore generale degli ospedali Ministero della sanità Sezione 1ª;

il direttore generale dell'igiene pubblica Ministero della sanità Sezione 3ª;

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1968

SARAGAT

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1968
Registro n. 22 *Lavori pubblici, foglio n.* 152

(11900)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1968.
Concessione di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le succesive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, numero 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto interministeriale 26 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 31 maggio 1968;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 25 ottobre 1968;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709, in conseguenza della urgente necessità della nostra industria di disporre delle materie prime indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino al 2 maggio 1969, senza soluzione di continuità con quella venuta a scadere, la validità della concessione di temporanea importazione concernente merci protestate dall'acquirente all'estero e rispedite al fornitore in Italia, per essere sottoposte a lavorazione di perfezionamento o rettifiche, per revisione, tarature e simili, prorogata per ultimo, fino al 2 novembre 1968, col decreto interministeriale 26 aprile 1968.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1968

Il Ministro per le finanze
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il commercio con l'estero
RUSSO

(11928)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1968.
Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Bari-Palese.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo unico del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 51 del 24 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numero 100 del 19 aprile 1968 col quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Bari-Palese ai sensi dell'art. 714-*bis* della citata legge n. 58 del 4 febbraio 1963;

Vista la mappa pubblicata all'albo pretorio del comune di Bari dal 16 aprile 1968 al 14 giugno 1968, relativa ad una prima parte delle limitazioni contemplate dalla stessa legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

La mappa di cui sopra, relativa alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nella vicinanza dell'aeroporto di Bari-Palese è esecutiva con annotazione apposta dall'ufficio competente, sulla stessa mappa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1968

Il Ministro: GUI

(11969)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e della industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato

Roma, addì 9 dicembre 1968

p. *Il Ministro*. VINCELLI

(11883)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e della industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato

Roma, addì 9 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(11884)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e della industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto

20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 1,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 9 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(11885)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e della industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 9 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(11875)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e della industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 1,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 9 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(11874)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e della industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilità nella misura di L. 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova sara disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 9 dicembre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(11876)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e della industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 1,40 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 9 dicembre 1968

p. *Il Ministro*. VINCELLI

(11877)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e della industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto

20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 9 dicembre 1968

p. *Il Ministro*. VINCELLI

(11878)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e della industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 1,95 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 9 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(11879)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1968.

Limiti di importo e di giacenza in conti correnti bancari dei contributi statali di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 629.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 6 agosto 1966, n. 629, recante norme circa la tenuta dei conti correnti col Tesoro;

Visti i decreti ministeriali in data 24 novembre 1966, 27 giugno 1967, 20 dicembre 1967 e 4 giugno 1968 con i quali si è rispettivamente prorogato il termine al 30 giugno 1967, al 31 dicembre 1967, al 30 giugno 1968, 31 dicembre 1968;

Considerata l'opportunità di autorizzare, a termine dell'art. 4 della predetta legge n. 629, gli enti previsti dall'art. 2 della legge stessa, a trasferire somme tenute in conto corrente con il Tesoro in conti correnti presso le aziende e gli istituti di credito designati ai sensi del citato art. 4;

Decreta:

Articolo unico.

Gli enti di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, numero 629, sono autorizzati, fino al 30 giugno 1969, a trasferire in conti correnti presso le aziende e gli istituti di credito designati ai sensi dell'art. 4 della citata legge, i contributi di cui al cennato art. 2, per importi non superiori ai contributi medesimi che affluiranno nei propri conti correnti con il Tesoro.

Il limite massimo di giacenza presso le aziende e gli istituti di credito degli importi trasferiti ai sensi del comma precedente è fissato al 30 giugno 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(12088)

ORDINANZA MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Disciplina sanitaria per il trasferimento in Sardegna, in Sicilia e nelle relative isole dipendenti, di bovini, ovini e caprini ai fini della profilassi dell'afta epizootica e della tubercolosi bovina.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge della Regione autonoma della Sardegna 23 giugno 1950, n. 29, concernente provvedimenti di lotta contro la tubercolosi bovina ed altre malattie;

Vista l'ordinanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica 20 settembre 1951, relativa all'importazione di bovini in Sardegna, agli effetti della profilassi della tubercolosi bovina;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 24 gennaio 1964, che detta norme per il trasferimento in Sardegna degli animali recettivi all'afta epizootica e delle loro carni;

Viste le leggi 9 giugno 1964, n. 615 e 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968, relativo al piano nazionale per la profilassi della tubercolosi bovina;

Ritenuto necessario aggiornare ed estendere ad altri territori nazionali le predette disposizioni per una più rispondente disciplina sanitaria ai fini della prevenzione dell'afta epizootica e della tubercolosi bovina in Sardegna, in Sicilia e nelle relative isole dipendenti;

Ordina:

Art. 1.

Il trasferimento in Sardegna, in Sicilia e nelle relative isole dipendenti degli animali delle specie bovina, ovina e caprina, a qualsiasi scopo siano destinati, è consentito a condizione che gli stessi provengano da zone indenni da afta epizootica e che i bovini e gli ovini di oltre 3 mesi di età siano stati trattati con vaccino trivalente antiaftoso da almeno 15 giorni e da non oltre 4 mesi.

I bovini, esclusi quelli destinati direttamente al macello, devono, altresì, provenire da allevamenti posti sotto il controllo dello Stato e riconosciuti « *ufficialmente indenni da tubercolosi* ».

Art. 2.

L'avvenuta vaccinazione antiaftosa deve essere attestata dal veterinario comunale a tergo del mod. 4 allegato al vigente regolamento di polizia veterinaria, nel quale dovranno essere anche riportati, per i bovini non destinati direttamente al macello, il contrassegno previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 1° giugno 1968 e per tutti gli altri animali i contrassegni o le marche applicate per la sicura identificazione di ogni soggetto.

Art. 3.

La provenienza dei bovini da « allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi » deve essere comprovata dall'apposita certificazione prevista dall'art. 11 del decreto ministeriale 1° giugno 1968 rilasciata dal veterinario provinciale e che sarà allegata al mod. 4 di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

I capi delle stazioni ferroviarie e tranviarie, le autorità portuali ed aeroportuali e gli esercenti autotrasporti non debbono consentire il carico e la spedizione verso la Sardegna, la Sicilia e le isole dipendenti, di bovini, ovini e caprini che non risultino scortati dalla documentazione sanitaria prevista dagli articoli 2 e 3 della presente ordinanza.

Art. 5.

I veterinari comunali devono segnalare telegraficamente al veterinario provinciale competente ed al veterinario del comune di destinazione l'inoltro degli animali da vita e da macello. Le spese relative sono a carico degli interessati.

Art. 6.

Gli animali di cui all'art. 1 devono essere sottoposti, nella località di destinazione, a visita da parte del veterinario comunale competente, il quale ne accerterà lo stato sanitario nonchè la regolarità e la rispondenza della relativa certificazione di scorta.

In caso di mancanza o di irregolarità dei certificati, gli animali saranno posti sotto sequestro nella località di destinazione in attesa delle determinazioni che saranno adottate, dopo gli opportuni accertamenti, dal veterinario comunale sentito il superiore ufficio del veterinario provinciale.

Art. 7.

Gli animali trasferiti a scopo di macellazione debbono essere trasportati separati da quelli da vita ed avviati direttamente ai macelli.

Qualora i macelli siano sprovvisti di annesse stalle di sosta, gli animali potranno essere ricoverati in apposite stalle ubicate nelle immediate adiacenze degli stabilimenti di mattazione, riconosciute idonee dal punto di vista igienico-sanitario dal veterinario comunale e vincolate ad uso esclusivo del macello pubblico o privato da parte dell'autorità comunale.

Il competente direttore di macello dovrà, ovviamente, vigilare che, durante la permanenza degli animali, dette stalle siano utilizzate esclusivamente come stalle di sosta annesse al mattatoio.

Gli animali saranno tenuti isolati da altro bestiame da allevamento compreso l'ingrasso e dovranno essere abbattuti nel macello del comune di destinazione o, solo per giustificati motivi e previo nulla osta del veterinario provinciale, in altri macelli nel più breve tempo possibile.

Qualora detto spostamento avverrà nell'ambito della provincia, il veterinario provinciale deve dare comunicazione telegrafica dell'inoltro degli animali al direttore del macello di nuova destinazione, mentre, se lo spostamento si effettuerà verso un macello di altra provincia, ne informerà, con lo stesso mezzo, oltre al direttore del macello anche il veterinario provinciale competente.

I direttori di macello sono obbligati a comunicare l'avvenuto abbattimento degli animali al veterinario provinciale competente per territorio.

Le spese relative sono a carico degli interessati.

Art. 8.

L'importazione dall'estero degli animali di cui allo art. 1 destinati direttamente in Sardegna, in Sicilia e nelle relative isole dipendenti, è soggetta alle norme all'uopo disposte per tutto il territorio nazionale.

Art. 9.

Le navi, i carri ferroviari, gli autoveicoli e gli aeromobili che hanno trasportato animali dovranno essere sottoposti, dopo lo scarico, alle prescritte operazioni di lavaggio e di disinfezione, secondo il disposto del capo X del vigente regolamento di polizia veterinaria e delle istruzioni annesse.

Art. 10.

Sono abrogate le ordinanze dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica 20 settembre 1951 e 24 gennaio 1964 ed ogni altra disposizione in contrasto con le norme della presente ordinanza.

Art. 11.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 15 gennaio 1969.

Roma, addì 9 dicembre 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

(12086)

ORDINANZA MINISTERIALE 10 dicembre 1968.
Vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani esistenti nel territorio nazionale esclusa la Sardegna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, che modifica l'art. 68 del predetto regolamento di polizia veterinaria;
Considerata la persistenza dell'infezione rabbica in varie province dell'Italia meridionale e della Sicilia in particolare tra i soggetti della specie canina nonchè la manifestazione, in alcune zone del territorio nazionale, di casi di rabbia tra gli animali selvatici, fenomeno che ha già assunto proporzioni preoccupanti in alcuni Paesi esteri di confine;
Ritenuto necessario adottare provvedimenti idonei ad impedire la diffusione della malattia;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio dei cani esistenti nel territorio nazionale esclusa la Sardegna.

Art. 2.

Le operazioni di vaccinazione avranno inizio il 1° marzo e termineranno il 31 maggio 1969.

I cani vaccinati dopo il 1° ottobre 1968 sono esentati dall'obbligo della vaccinazione.

La vaccinazione è differita:

a) nelle femmine gravide, a dopo il parto e l'allattamento;

b) nei cuccioli, a dopo il terzo mese di età;

c) nei cani vaccinati contro il cimurro, a dopo 15-20 giorni da detto trattamento.

Art. 3.

I sindaci provvederanno a rendere noti i luoghi dove debbono essere condotti i cani da vaccinare, nei giorni e nelle ore stabiliti. Nei luoghi anzidetti, la vaccinazione sarà eseguita dai veterinari comunali ed, ove occorra, da veterinari liberi esercenti assunti straordinariamente dall'autorità comunale.

Il veterinario provinciale potrà, tuttavia, autorizzare, ai sensi dell'art. 65 del vigente regolamento di polizia veterinaria, i veterinari liberi esercenti ad effettuare le vaccinazioni antirabbiche nei loro ambulatori o a domicilio dei possessori dei cani.

Art. 4.

Il veterinario che ha eseguito la vaccinazione dovrà rilasciare agli interessati un attestato, conforme al modello allegato.

I veterinari liberi esercenti, autorizzati ai sensi del secondo comma del precedente art. 3, oltre al mod. 12 previsto dall'art. 65 del citato regolamento di polizia veterinaria, devono, ad operazioni ultimate, inviare all'ufficio del veterinario comunale anche le matrici degli attestati.

Art. 5.

Il vaccino antirabbico è distribuito gratuitamente per il tramite degli uffici veterinari provinciali che, di volta in volta, ne faranno richiesta al Ministero della sanità.

Le spese per il censimento dei cani, per l'avviso ai proprietari nonchè quelle per l'organizzazione della campagna vaccinale sono a carico dei comuni, che devono mettere a disposizione dei veterinari comunali anche il personale e le guardie necessarie.

Art. 6.

Ai veterinari comunali ed a quelli assunti straordinariamente sarà corrisposta dai privati, a titolo di rimborso spese, la somma di lire trecento per ogni cane vaccinato nei luoghi e nelle ore stabiliti dall'autorità comunale.

Art. 7.

A complemento delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, il veterinario provinciale potrà disporre:

a) il divieto di impiegare cani per la caccia nelle località nelle quali la rabbia risulta diffusa tra gli animali selvatici;

b) l'estensione dell'obbligo della vaccinazione ad animali domestici di altra specie, qualora si siano manifestati casi di rabbia tra questi animali.

Art. 8.

Trascorsi i termini indicati nell'art. 2, sarà proceduto d'ufficio, a spese degli interessati e con le modalità previste nella legge comunale e provinciale, alla vaccinazione dei cani che risultano non vaccinati.

Art. 9.

I prefetti, i veterinari provinciali, i sindaci, i veterinari comunali, le guardie giurate e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

N . . .

PROVINCIA DI . . . . . .

COMUNE DI . . . . . .

Il sottoscritto veterinario . . . .

attesta di aver praticato in data . . . . la vaccinazione

antirabbica pre-contagio al cane di sesso . . . . di razza . . . . .

di colore . . . . . . di taglia . . . . . . di età . . . .

appartenente al sig . . . . abitante

in . . . . vaccino

impiegato . . . . serie n. . . . .

Istituto produttore . . . .

Il veterinario $\frac{\textit{comunale}}{\textit{autorizzato}}$ (1)

(1) Depennare la dicitura che non serve

N . .

PROVINCIA DI . . . . . .

COMUNE DI . . . . . .

Il sottoscritto veterinario . . . .

attesta di aver praticato in data . . . . la vaccinazione

antirabbica pre-contagio al cane di sesso . . . . di razza . . . . .

di colore . . . . di taglia . . . . . . di età . . . .

appartenente al sig . . . . abitante

in . . . . vaccino

impiegato . . . . serie n . . . .

Istituto produttore . . . .

Il veterinario $\frac{\textit{comunale}}{\textit{autorizzato}}$ (1)

(1) Depennare la dicitura che non serve

(12087)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1 MO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Forti Mirko, con sede in Modena, via Moreali n. 35, ha denunciato lo smarrimento dei sei punzoni recanti il marchio d'identificazione « 1 MO», a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Modena.

(11975)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Vittorio Bonifaci, nato a Teramo il 23 aprile 1941, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'Università di Roma il 6 luglio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Cocchi Roberto, nato a Firenze il 28 dicembre 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Firenze il 21 marzo 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Firenze.

Il dott. Carlo De Sanctis, nato a Cercepiccola (CB) il 31 ottobre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Torino il 27 novembre 1962.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

(11912)

Vacanza della seconda cattedra di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli è vacante la seconda cattedra di dirito costituzionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12119)

Vacanza della cattedra di letteratura greca presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova è vacante la cattedra di letteratura greca, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al prèside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12120)

Vacanza della cattedra di diritto civile, della cattedra di diritto ecclesiastico e della cattedra di diritto minerario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma sono vacanti la cattedra di diritto civile, la cattedra di diritto ecclesiastico e la cattedra di diritto minerario, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai predetti trasferimenti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12253)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto dell'ex rivo Mariano o Marrano ora coperto, segnato nel catasto del comune di Roma.

Con decreto 6 novembre 1968, n. 1088 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto dell'ex rivo Mariano o Marrano ora coperto, segnato nel catasto del comune di Roma al foglio n. 936, particella 505 della superficie di mq. 45 ed indicato nella planimetria rilasciata, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Roma; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(11895)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente ex alveo del torrente Pontaiba in comune di Treppo Carnico.

Con decreto 13 settembre 1968, n. 913 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente ex alveo del terrente Pontaiba, segnato nel catasto del comune di Treppo Carnico (Udine) al foglio 10, mappale 513-*b* di mq. 35 ed indicato nella planimetria rilasciata il 25 novembre 1965 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(11896)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo abbandonato del condotto irriguo delle Calandre, in comune di Ostiglia.

Con decreto 22 giugno 1968, n. 1208 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo abbandonato del condotto irriguo delle Calandre, segnato nel catasto del comune di Ostiglia (Mantova) al foglio n. 6 mappale 38 di Ha. 0.25.50 ed indicato nella planimetria rilasciata il 10 novembre 1967, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(11897)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno posto in destra del fiume Po a golena fra i SS.GG. 141 e 142 in comune di S. Benedetto Po.

Con decreto 10 luglio 1968, n. 646 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno posto in destra del fiume Po a golena fra i SS.GG. 141 e 142 in comune di S. Benedetto Po (Mantova) segnato nel catasto del comune stesso al foglio n. 25 mappale 117 della superficie di mq. 500 ed indicato nella planimetria rilasciata il 6 novembre 1965 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(11898)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « Maestranze », con sede in Porto Recanati

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 dicembre 1968 il dott. Guerriero Buzzelli è stato nominato liquidatore della società cooperativa « Maestranze », con sede in Porto Recanati (Macerata), costituita per rogito Russo in data 11 marzo 1950 in sostituzione del sig. Cau Michele, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(12020)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Musico », con sede in Musico di Costamasnaga.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 novembre 1968, il sig. Pietro Castronovo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Musico », con sede in Musico di Costamasnaga (Como), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del rag. Emilio Tuia.

(11903)

Scioglimento di quarantotto società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 novembre 1968, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) « Il Carro », con sede in Badolato (Catanzaro), costituita per rogito Gallelli in data 2 luglio 1954, repertorio 10005;

2) « La Costruttiva », con sede in Badolato (Catanzaro), costituita per rogito Gallelli in data 26 marzo 1950, repertorio 3880;

3) Stella Rossa, con sede in Badolato (Catanzaro, costituita per rogito Gallelli in data 25 marzo 1945, repertorio 1735;

4) « La democrazia popolare », con sede in Badolato (Catanzaro), costituita per rogito Gallelli in data 31 dicembre 1949, repertorio 3791;

5) « La Ricostruttrice Popolare », con sede in Badolato (Catanzaro), costituita per rogito Gallelli in data 29 marzo 1950, repertorio 3887;

6) « La Postelegrafonica », con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Teti in data 11 gennaio 1954, repertorio 22589;

7) « Domus Mea », con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Teti in data 9 gennaio 1954, repertorio 22564;

8) agricola « Achille Grandi », con sede in Cassano Jonico (Cosenza), costituita per rogito Cirianni in data 10 novembre 1949, repertorio 7777;

9) agricola di produzione, consumo, lavoro edile stradale « La Proletaria », con sede in Cassano Jonico (Cosenza), costituita per rogito Tassitati in data 7 ottobre 1946, repertorio 3573;

10) « Invicta », con sede in Lago (Cosenza), costituita per rogito Mancini in data 4 maggio 1965;

11) agricola « ACLI S. Francesco di Paola », con sede in Reggiano Gravina (Cosenza), costituita per rogito Zupi in data 10 novembre 1961, repertorio 28567;

12) « Lucana Costruzioni », con sede in Potenza, costituita per rogito Sivilia in data 30 settembre 1944, repertorio 2892;

13) « Metastasio », con sede in Potenza, costituita per rogito Maggio in data 18 marzo 1955, repertorio 6848;

14) Rurale di produzione e lavoro « L'avvenire dei contadini », con sede in Avigliano (Potenza), costituita per rogito Clapa in data 3 dicembre 1950, repertorio 250;

15) agricola « S. Nicola di Melfi », con sede in Lavello (Potenza), costituita per rogito Catarinella in data 6 marzo 1963, repertorio 12190;

16) agricola « Sant'Antonio », con sede in Lavello (Potenza), costituita per rogito Catarinella in data 28 maggio 1957, repertorio 7552;

17) coltivatori diretti « S. Elia », con sede in Maschito (Potenza), costituita per rogito Giuratrabocchetti in data 7 dicembre 1959, repertorio 512;

18) agricola « Melfi » già « La Fascista », con sede in Melfi (Potenza), costituita per rogito Berardi in data 23 settembre 1923, repertorio 3214;

19) « C.E.T. » - Cooperativa Economica Tramutolese », con sede in Tramutola (Potenza), costituita per rogito Vomero in data 8 ottobre 1958, repertorio 2501;

20) agricola « Nitti C. Vincenzo », con sede in Venosa (Potenza), costituita per rogito Via in data 24 febbraio 1962, repertorio 19171;

21) edilizia « S. Gaetano », con sede in Rosolì di Reggio Calabria, costituita per rogito Gangemi in data 15 giugno 1962, repertorio 4727;

22) edilizia « Stella Marina », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Poggio in data 21 novembre 1961, repertorio 67048;

23) edilizia « San Casimiro », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Gangemi in data 10 ottobre 1961, repertorio 3995;

24) « Domus Concordiae », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito De Tommasi in data 10 aprile 1956, repertorio 24747;

25) edilizia « Fer-Post », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 11 gennaio 1964, repertorio 26238;

26) edilizia « Fiorvisaggio », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 7 marzo 1958, repertorio 10490;

27) « Magna Grecia », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Polimeni in data 22 maggio 1954, repertorio 6531;

28) « La Telerapida », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 21 gennaio 1964, repertorio 26326;

29) « Praevidentia », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito De Tommasi in data 31 agosto 1955, repertorio 23364;

30) « Il Combattente », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito De Tommasi in data 13 luglio 1947, repertorio 10136;

31) « Ruota Alata », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Poggio in data 4 febbraio 1957, repertorio 18319;

32) « S. Maria di Loreto », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 9 novembre 1963, repertorio 25609;

33) « Nuova Frontiera », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 12 maggio 1965, repertorio 30809;

34) « La Diana », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Canale in data 26 marzo 1964, repertorio 79662;

35) « Pax et Labor », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 27 febbraio 1964, repertorio 26686;

36) edilizia « Rinnovamento », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Battiata in data 3 aprile 1963, repertorio 29437;

37) fra marinai e pescatori, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Canale in data 21 febbraio 1950, repertorio 1234;

38) « S. Tommaso », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 27 giugno 1961, repertorio 18728;

39) edilizia « Santa Maria fra i dipendenti dell'AMA », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Putortì in data 25 settembre 1961, repertorio 93961;

40) « SIMER » già « La Speranza », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 1° agosto 1955, repertorio 3699;

41) « Magister », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 12 marzo 1954, repertorio 1028;

42) edilizia « Pro Domo Mea », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Poggio in data 4 giugno 1953, repertorio 40;

43) « C.I.P.A. - Cooperativa Impiegati Privati Associati », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 9 febbraio 1960, repertorio 14758;

44) di consumo « Camera del Lavoro », con sede in Campo Calabro (Reggio Calabria), costituita per rogito Santoro in data 30 maggio 1945, repertorio 13365;

45) per l'industria della pesca « Domenico Lombardo », con sede in Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), costituita per rogito Pellizzieri in data 10 ottobre 1948, repertorio 9387;

46) agricola « La Concordia », con sede in Monasterace (Reggio Calabria), costituita per rogito Pellizzieri in data 18 agosto 1951, repertorio 13911;

47) « Mopal », con sede in Palmi (Reggio Calabria), costituita per rogito Marazzita in data 28 settembre 1964, repertorio 640;

48) agricola « La Fulgida », con sede in Riace (Reggio Calabria), costituita per rogito Oliva in data 15 giugno 1962, repertorio 1230.

(11907)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 15 marzo 1968 al 4 aprile 1968 a norma dei Regolamenti CEE n. 303/68, n. 330/68 e n. 362/68 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento CEE n. 359/67 (settore riso), esportati verso i Paesi terzi.

Periodo dal 15 *marzo* 1968 *al* 21 *marzo* 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):	
	12	- riso a grani tondi	1,90
	16	- riso a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	0,92
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	2,61
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
		- riso semilavorato:	
	25	- - a grani tondi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	2,35 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	3,76 (3)
	28	- - a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Liechtenstein e Svizzera .	1,25 (3)
		per esportazioni verso Austria, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	4,66 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona I-a) e della zona IV-a)	6,72 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona IV-b) e c), della zona V-a) e c)	7,46 (3)
		per esportazioni di riso della varietà « Arborio » verso i paesi (2) della zona IV-a) e c), della zona V-a) e c)	8,86 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	4,85 (3)
		- riso lavorato a fondo:	
	31	- - a grani tondi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	2,50 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	4,00 (3)
	34	- - a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Liechtenstein e Svizzera	1,34 (3)
		per esportazioni verso Austria, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	5,00 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona I-a) e della zona IV-a)	7,20 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona IV-b) e c), della zona V-a) e c)	8,00 (3)
		per esportazioni di riso della varietà « Arborio » verso i paesi (2) della zona IV-a) e c), della zona V-a) e c)	9,50 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,20 (3)

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

Periodo dal 22 marzo 1968 al 28 marzo 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):	
	12	- riso a grani tondi	1,90
	16	- riso a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	0,92
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	2,61
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
		- riso semilavorato:	
	25	- - a grani tondi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	2,35 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	3,76 (3)
	28	- - a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Liechtenstein e Svizzera	1,25 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona I-a)	6,72 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona IV, della zona V-a) e c)	7,46 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	4,85 (3)
		- riso lavorato a fondo:	
	31	- - a grani tondi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	2,50 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	4,00 (3)
	34	- - a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Liechtenstein e Svizzera	1,34 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona I-a)	7,20 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona IV, della zona V-a) e c)	8,00 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,20 (3)

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(*Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n.* 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

Per il periodo dal 29 marzo 1968 al 4 aprile 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):	
	12	- riso a grani tondi	1,90
	16	- riso a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria .	1,50
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	2,52
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
		- riso semilavorato:	
	25	- - a grani tondi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria . . .	2,35 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	3,26 (3)
	28	- - a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Liechtenstein e Svizzera	1,68 (3)
		per esportazioni verso i Paesi (2) della zona I-a) . . .	6,16 (3)
		per esportazioni verso i Paesi (2) della zona IV, della zona V-a) e c)	6,80 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	4,32 (3)
		- riso lavorato a fondo:	
	31	- - a grani tondi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria . . .	2,50 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	3,47 (3)
	34	- - a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Liechtenstein e Svizzera . . .	1,80 (3)
		per esportazioni verso i Paesi (2) della zona I-a) . . .	6,60 (3)
		per esportazioni verso i Paesi (2) della zona IV, della zona V-a) e c)	7,40 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	4,63 (3)

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia. Repubblica Araba Unita Israele, Giordania,. Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(7747)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione sanitaria allo smercio in bottiglie dell'acqua minerale naturale nazionale « Ciappazzi »

Con decreto del Ministro per la sanità n. 995 in data 7 dicembre 1968, la Società per azioni Ciappazzi, con sede in Castroreale Terme (Messina), è autorizzata a contrassegnare i recipienti adibiti per la vendita dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Ciappazzi », che sgorga dalla sorgente omonima nel territorio del comune di Castroreale Terme (Messina), con etichette rettangolari, stampate su carta a fondo giallo, delle dimensioni di cm. 12 × cm. 9.

Su dette etichette, nella parte superiore e dall'alto in basso, si leggerà: « Acqua Minerale Naturale » « Bicarbonata - Alcalina - Litiosa - Digestiva - Diuretica - Antiurica - Anticatarrale » « Particolarmente indicata: Diatesi urica: gotta, renella, calcoli renali, vescicali, epatici - Dispepsie, ipercloridrie - Catarri: vescicali, gastrico-intestinali, renali, epatici - Anemie, linfatismo » « Effervescente naturale » (in caratteri neri). Seguirà « Ciappazzi » (in caratteri bianchi su striscia a fondo verde). « Castroreale Terme (Messina) », in caratteri neri.

Nella metà inferiore nelle stesse etichette, figureranno i dati relativi all'aggiornamento dell'analisi chimica e chimico-fisica, eseguita in data 19 gennaio 1966 dal prof. Bruno Ricca, direttore dell'istituto di chimica generale dell'Università di Messina, ed il nuovo giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 8 maggio 1968 dal prof. Raffaele De Blasi, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Messina (in caratteri neri).

In fondo gli estremi dei decreti di autorizzazione.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le prescrizioni fatte con i precedenti decreti.

(11953)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle Banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A-195 del 29 novembre 1968 relativa a biglietti di banca in franchi francesi.

(11968)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 245

Corso dei cambi del 20 dicembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,02	624 —	624,02	624,03	623,975	624,05	624,05	624,03	624,02	623,95
$ Can.	581,55	581,50	581,50	581,67	581,10	581,55	581,68	581,67	581,55	581,50
Fr. Sv.	145,26	145,25	145,26	145,275	145,20	145,25	145,27	145,275	145,26	145,25
Kr. D.	83,29	83,29	83,30	83,26	83,25	83,27	83,27	83,26	83,29	83,25
Kr. N.	87,38	87,39	87,40	87,37	87,425	87,35	87,38	87,37	87,38	87,35
Kr Sv.	120,59	120,59	120,58	120,57	120,55	120,60	120,5950	120,57	120,59	120,55
Fol.	173,14	172,93	173 —	172,88	172,95	173,16	172,93	172,88	173,14	172,90
Fr. B.	12,42	12,43	12,44	12,4450	12,41	12,42	12,45	12,4450	12,42	12,42
Franco francese	126,25	126,12	126,13	126,14	126,10	126,10	126,12	126,14	126,12	126,10
Lst	1487,75	1487,50	1487,50	1487,35	1487 —	1487,75	1487,50	1487,35	1487,75	1487,25
Dm. occ.	156,21	156,10	156,09	156,09	156 —	156,18	156,10	156,09	156,21	156,15
Scell. Austr.	24,16	24,16	24,16	24,16	24,20	24,15	24,168	24,16	24,16	24,15
Escudo Port.	21,82	21,80	21,80	21,82	21,70	21,78	21,80	21,82	21,82	21,82
Peseta Sp.	8,94	8,95	8,955	8,9540	8,95	8,95	8,96	8,9540	8,95	8,95

Media dei titoli del 20 dicembre 1968

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	106,35
Redimibile 3,50 % 1934	101,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,725
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,375
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	101,50
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 dicembre 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,04
1 Dollaro canadese	581,675
1 Franco svizzero	145,272
1 Corona danese	83,265
1 Corona norvegese	87,375
1 Corona svedese	120,582
1 Fiorino olandese	172,905
1 Franco belga	12,447
1 Franco francese	126,13
1 Lira sterlina	1487,425
1 Marco germanico	156,095
1 Scellino austriaco	24,164
1 Escudo Port.	21,81
1 Peseta Sp.	8,957

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 13.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. 241 D.P. — Data: 10 marzo 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Como — Intestazione: Arrigo Carlo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 42.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1184 Mod. 243 D.P. — Data: 19 giugno 1968 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Napoli — Intestazione: Caizzi Angelo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 80.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazioni, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 dicembre 1968

(12089)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento al patrimonio dello Stato di un'area demaniale marittima sita nel comune di Capo d'Orlando

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 16 ottobre 1968, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita nel comune di Capo d'Orlando, avente la superficie di mq. 39.050, riportata nel catasto del predetto comune al foglio n. 1, particelle 1, 2, 51; al foglio n 20, particelle 49, 151, 154, 155, 158, 159, 162, 165; al foglio n. 21, particelle 1, 7, 8, 9, 16, 22, 26, 27, 33, 45, 46, 48, 49, 79, 80, 81, 82, 83, 104, 105, 106, 107, 114, 115, 119, 123, 129, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 260.

(11908)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Rovereto, di 2ª categoria, con sede in Rovereto.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il proprio provvedimento in data 4 dicembre 1964, con il quale l'ing. Oreste Susat ed il dott. Carlo Bettini furono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Rovereto, di 2ª categoria, con sede in Rovereto (Trento);
Considerato che i menzionati nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

L'ing. Oreste Susat ed il dott. Carlo Bettini sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Rovereto, di 2ª categoria, con sede in Rovereto (Trento), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1968

Il Governatore: CARLI

(11861)

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Caravaggio, di 2ª categoria, con sede in Caravaggio.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il proprio provvedimento in data 4 dicembre 1964, con il quale il sig. Giovanni Mandelli ed il dott. ing. Angelo Baruffi furono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Caravaggio, di 2ª categoria, con sede in Caravaggio (Bergamo);
Considerato che i menzionati nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il sig. Giovanni Mandelli è confermato presidente ed il sig. Danilo Bonomi è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Caravaggio, di 2ª categoria, con sede in Caravaggio (Bergamo), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1968

Il Governatore: CARLI

(11857)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 5 agosto 1968 dal signor Smokvina Giorgio, nato a Trieste il 14 marzo 1915, residente a Roma, in via di Villa Massimo 37, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Smoquina;
Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Smokvina Giorgio è ridotto nella forma italiana di Smoquina.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1. Federico Cesira, nata a Milano il 13 novembre 1917, moglie;
2. Smokvina Vladimiro, nato a Roma il 2 luglio 1946, figlio.

Il sindaco del comune di Roma è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 3 dicembre 1968

Il prefetto: CAPPELLINI

(11855)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso per esami ad un posto di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera direttiva, riservato a laureati in chimica, abilitati all'esercizio della professione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione in data 25 luglio 1968, con la quale il consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato ha autorizzato l'indizione di un concorso per esami alla qualifica di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera direttiva dell'amministrazione stessa, a un posto, riservato a laureati in chimica, abilitati all'esercizio della professione;

Atteso, altresì, che il consiglio predetto ha determinato, nella medesima seduta, il programma di esame relativo al concorso suindicato;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso per esami ad un posto nella qualifica di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato a laureati in chimica.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, del diploma di laurea in chimica, nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° salvi i casi di elevazione di cui all'articolo seguente.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Le esclusioni dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, sono disposte con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ovvero alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi, in condizioni particolarmente rischiose.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, numero 93;

d) per gli Alto-atesini e le persone residenti, da data anteriore al 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e sempreché non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 364;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente di rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente di rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi da territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306) e per i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319).

Il beneficio dell'elevazione di 5 anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 25 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria;

5) ad anni 39:

a) per gli ex combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valore militare ovvero promossi per merito di guerra.

Tale beneficio non si cumula con quello di cui al precedente n. 2);

b) per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite di 40 anni consentito dal cumulo delle elevazioni indicate nel precedente n. 1).

I benefici di cui ai numeri precedenti, salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non

vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, citata nelle premesse;

6) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

7) ad anni 55, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei rettiroridelle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati e invalidi Alto-atesini di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467 e per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10 della tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e per i mutilati e invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

c) per i profughi ed i rimpatriati di cui al precedente art. 3, n. 2), lettera *e*), che siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130, artt. 1 e 9 e successive modificazioni e integrazioni);

d) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

e) per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla citata legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Art. 4.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n. 11, Roma, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla Direzione generale dei monopoli di Stato dopo scaduto il termine suddetto, ancorchè risultino spedite entro il termine stesso.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, precisando l'università o l'istituto di istruzione universitaria che lo ha rilasciato, nonchè la data in cui è stato conseguito;

il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale e la data in cui è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

la lingua o le lingue estere (francese, inglese, tedesco) in cui intendano sostenere la prova facoltativa;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato delegato a ricevere la domanda stessa, quando questa venga presentata personalmente dal candidato. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 5.

Titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dall'articolo seguente.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 6.

Documentazione dei titoli che danno diritto a precedenza o preferenza nella nomina e ad elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici relativi alla riserva di posti o alla preferenza a parità di merito in ordine alla formazione della graduatoria dei vincitori e agli effetti dell'elevazione del limite massimo di età di cui al precedente art. 2, lettera *b*), gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 5 e 7, a quanto segue:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, in carta da bollo, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che, dopo il 14 ottobre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate, i prigionieri dei tedeschi o dei giapponesi, i militari e militarizzati già addetti ai lavori di bonifica dei campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine ovvero di dragaggio disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, ed al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni di prigionia, provviste delle

prescritte marche da bollo, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quelle di cui alla circolare n. 202860-Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quelle di cui alla circolare n. 27200-Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero copia o estratto in bollo dello stato di servizio (per gli ufficiali) e del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa).

Gli ex sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito potranno altresì documentare la loro qualità di combattente o di internato o di prigioniero, ai sensi della circolare n. 1615 del 5 ottobre 1964 del Ministero della difesa-Esercito, mediante il duplicato del foglio matricolare (modelli 104 e 106) rilasciato dal competente distretto militare ovvero mediante copia notarile o fotocopia del duplicato stesso convalidata dall'Amministrazione pubblica o locale (comuni, stazioni dei carabinieri, ecc.) nella osservanza della legge sul bollo;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i candidati alto-atesini di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, presenteranno una dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'autorità competente, da cui risulti espressamente il possesso, da parte degli interessati, di ciascuna delle condizioni prescritte ed indicate nel precedente art. 3, n. 2), lettera *d*);

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini, già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nel ruolo provinciale dell'opera stessa;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948).

In luogo del decreto o del mod. 69-*ter* di cui sopra, gli interessati potranno produrre una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido per servizio ai fini della iscrizione nell'elenco provinciale di cui all'art. 4 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una certificato rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dal quale risulti il numero di iscrizione nel ruolo formato ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli artt. 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli artt. 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288, ovvero mediante un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 2, lettera *a*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio e del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle dei caduti:

a) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b* e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

b) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

c) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

d) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

6) profughi e rimpatriati:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia,

dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione.

I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, numero 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri.

I profughi e rimpatriati disoccupati dovranno inoltre produrre un certificato attestante lo stato di disoccupazione, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 5.

In luogo delle anzidette attestazioni, i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona *B* del Territorio di Trieste potranno produrre un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 5, attestante sia il riconoscimento della qualifica di profugo dai territori suddetti, sia lo stato di disoccupazione;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali:

a) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

9) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

10) dipendenti delle amministrazioni dello Stato:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 5;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 5, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per moitvi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Per i candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, o che abbiano partecipato a corsi di preparazione od integrazione organizzati dall'amministrazione predetta, all'acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), si provvederà d'ufficio. A tal fine, il possesso dei titoli di cui trattasi dovrà essere comunicato all'amministrazione entro il termine perentorio di cui al precedente art. 5.

Art. 7.

Documentazione di rito

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Detta copia dovrà essere autenticata dal pubblico ufficiale da cui l'originale è stato emesso, oppure dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto o presso il quale sia stato depositato. L'autenticazione della copia può inoltre essere fatta da un notaio, da cancelliere o dal segretario comunale, ovvero dal funzionario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato delegato a ricevere la documentazione.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del *regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;*

B) diploma di abilitazione all'esercizo professionale, in originale o in copia autentica, ovvero certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

C) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita:

tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, legalizzato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'art. 6, salvo il caso che l'abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare;

D) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

E) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto;

F) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare mezione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, n. 3), della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 6, n. 3), della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori dei concorsi a visita medica di controllo;

H) documento militare (per i candidati di sesso maschile):

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente, salvo il caso che il foglio matricolare sia stato già presentato per gli effetti di cui al precedente art. 5.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *D*) ed *E*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizione giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 8.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 7:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 7, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio di cui al citato art. 7, lettera *A*);

3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale, di cui allo stesso art. 7, lettera *B*);

4) certificato medico di cui allo stesso art. 7, lettera *G*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio di cui al precedente art. 7, lettera *A*);

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale di cui allo stesso art. 7, lettera *B*);

3) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 7, lettera *C*);

4) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 7, lettera *F*);

5) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 7, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 5 e 7, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 10.

Documento di riconoscimento da esibire per la ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale (o tessera ferroviaria di nuovo tipo), se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 11.

Prove di esame e formazione delle graduatorie

Gli esami consteranno di tre prove scritte ed una orale obbligatorie e di una prova facoltativa di lingue estere, come dal programma allegato *A* al presente decreto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del punto riportato in quella orale, nonchè di 1/30 del punto riportato nelle prove facoltative di lingue estere, classificate con almeno sei decimi.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La dichiarazione del vincitore del concorso e la graduatoria degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero delle finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dello avviso di cui al comma precedente.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di lire 1.435.900 di cui alla tabella *B*, lettera *a*), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, dell'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 17 maggio 1959, numero 324, e successive modificazioni, dell'asegno integrativo non pensionabile mensile lordo di L. 3590 di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, nonchè della quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al vincitore del concorso, che rivesta la qualità di impiegato civile di ruolo dello Stato e sia provvisto di stipendio d'importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica sarà attribuito il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il vincitore del concorso che provenga dal personale civile non di ruolo dello Stato, conserverà, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, numero 207, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo della retribuzione base goduta nell'impiego non di ruolo, sull'importo dello stipendio di cui sopra.

Al vincitore del concorso, ove provenga dal personale salariato di ruolo dello Stato e sia in godimento di paga, ragguagliata ad anno, d'importo superiore allo stipendio spettante nella nuova qualifica, sarà attribuito assegno personale, non utile a pensione, previsto dall'art. 1 del regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, da riassorbirsi nei successivi aumenti, pari alla differenza tra tale paga ed il nuovo trattamento di stipendio.

Al termine del suddetto periodo di prova, il vincitore medesimo sarà definitivamente confermato nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10 terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Assegnazione della sede di servizio

Al vincitore sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che gli verrà assegnata. Ad esso, qualora venga assegnato ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Art. 15.

Nomina della commissione esaminatrice e diario delle prove di esame

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del predetto diario sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* anzidetta.

Roma, addì 21 settembre 1968

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1968
Registro n. 7, *foglio n.* 169

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte

Parte I

Analisi chimica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti e sul procedimento di analisi.

Parte II

Analisi chimica quantitativa comprendente almeno due determinazioni e relazione scritta sui risultati e sul procedimento di analisi.

Parte III

Svolgimento scritto sul tema:

Analisi chimica strumentale mediante metodi:

a) Elettrochimici
b) Radiochimici
c) Spettrochimici
d) Ottici
e) Estrattivi
f) Cromatografici.

Prova facoltativa di lingue estere

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano, proposto dalla commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte obbligatorie e sarà integrata con domande riguardanti:

a) Concetti e principi fondamentali di chimico-fisica;

b) Nozioni di legislazione sociale e norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

c) Nozioni sui beni demaniali e sui beni patrimoniali dello Stato e degli enti autarchici territoriali, nonchè sul monopoli fiscali;

d) Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 21 settembre 1968

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi, in carta da bollo

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale. — Piazza Mastai, n. 11. - ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . . . in . . (provincia di . .) via . . . ., n. . ., chiede di essere ammesso al concorso per esami a un posto di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera direttiva, riservato a laureati in chimica.

Fa presente (2) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè .

All'uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . ., di non aver riportato condanne penali (4), di essere in possesso del diploma di laurea in chimica, conseguito presso l'Università di . . in data nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (5) . . . . . .

Fa presente di (6) . . . . . .

Il sottoscritto chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di lingua . .

Dichiara, infine, di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

. . . . lì . . . .

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra: .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .
(7) . . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(5) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare: di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso. . di ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede, ovvero dal capo dell'ufficio personale impiegati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o da un suo delegato. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(10700)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER GLI IMPIEGATI DELL'AGRICOLTURA

Concorso pubblico per esami a due posti di consigliere di 3ª classe, carriera direttiva

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a due posti di consigliere di 3ª classe nella carriera direttiva dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono tra l'altro soddisfare alla seguente condizione:

essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o in scienze sociali e politiche, o in economia e commercio, o in scienze sociali e sindacali, o in scienze politiche ed amministrative.

Art. 3.

Domanda

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, redatta sulla prescritta carta da bollo e firmata dall'aspirante dovrà pervenire alla direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, viale Beethoven, 48, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

b) la data ed il luogo di nascita, nonchè l'aspirante che abbia superato il limite massimo di età (anni 32), i titoli posseduti che in base alle vigenti disposizioni in materia gli danno diritto alle elevazione del suddetto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

e) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, nel caso contrario, le une e gli altri;

g) il titolo di studio, specificando presso quale università o istituto lo abbia conseguito ed in quale data;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) il proprio indirizzo (domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioin inerenti al concorso) ed il numero del codice postale;

l) di non essere stato destituito o revocato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

m) i servizi eventualmente prestati presso altre amministrazioni pubbliche e le cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda di ammissione al concorso, dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono o da un notaio. Per i dipendenti dell'ente è sufficiente il visto del capo del servizio dal quale dipendono. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate all'ente dopo il termine perentorio sopra indicato, anche se presentate agli uffici postali entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ente.

Le comunicazioni inerenti il concorso sono effettuate dall'ente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'ente non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli che danno diritto a particolari benefici preferenza a parità di punteggio complessivo e, se del caso, a precedenza debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande stabilito al precedente art. 3.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati o destituiti da una pubblica amministrazione. La competenza ad escludere dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è del consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Commisisone di esame

La commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del presidente dell'ente, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

Svolgimento degli esami

L'esame consterà di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte verterranno:

1) su un tema di diritto privato e di diritto pubblico;

2) su un tema di diritto del lavoro e di legislazione sociale.

Per ciascuna prova scritta saranno concesse otto ore di tempo.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti altre:

economia politica;
scienza delle finanze.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui all'allegato *B*) che costituisce parte integrante del presente bando.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e dei locali in cui saranno tenute le prove.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 8.

Titoli di precedenza o preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle vigenti norme, dovranno far pervenire alla direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati della agricoltura, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso degli eventuali titoli:

a) i candidati ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione;

b) i candidati reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in bollo, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità;

e) gli orfani dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, in bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*); analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad aventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive estensioni, dovranno produrre apposita attestazione in bollo rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956 n. 1117; sono altresì valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885; i profughi disoccupati dovranno altresì produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

l) i candidati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, quelli che abbiano riportato ferite di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i candidati capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *m*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi.

Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

o) i mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

p) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro, dovranno produrre le relative attestazioni di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 815.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.
Graduatoria

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio riportato nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le preferenze sottoindicate:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra speciale attestazione di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, numero 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

La graduatoria e gli atti del concorso saranno sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'ente che, riconosciuta la regolarità del provvedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso tenendo conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni e sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti sia per la partecipazione al concorso, sia per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate con affissione all'albo dello ente.

Di detta pubblicazione deve essere data, entro venti giorni, notizia all'interessato con la precisazione del posto da esso occupato nella graduatoria, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dalla data del ricevimento risultante dall'apposito avviso, decorre il termine per la eventuale impugnativa.

Nessuna comunicazione è fatta ai candidati che non conseguono la idoneità nella prova orale.

Art. 10.
Presentazione dei documenti ai fini della nomina

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso, subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la valida partecipazione al concorso, dovranno fare pervenire alla direzione generale dell'ente entro il termine di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 9, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autentica notarile del titolo di studio prescritto nel precedente articolo 2. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 59 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno produrre altresì i documenti necessari per comprovare tale diritto ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini di cui al precedente art. 8;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il concorrente è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziario; il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di buona condotta morale e civile;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento del suo lavoro. Qualora il candidato abbia qualche imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente mensionata con l'indicazione se essa menomi o no l'attitudine al posto di lavoro. In caso di mutilati o invalidi di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che il candidato non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

h) documento militare: copia dello stato di servizio militare e del foglio matricolare di data recente, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso contrario, certificato dell'esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di comunicazione di cui al precedente art. 9.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno inoltre attestare, rispettivamente, che gli interessati godevano della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 11.
Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati consiglieri di 3ª classe in prova per un periodo di sei mesi durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico previsto dalle disposizioni in vigore presso l'ente per il personale della qualifica iniziale della carriera direttiva.

La nomina dei vincitori che per motivo ritenuto giustificato dall'ente assumeranno servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui assumeranno servizio.

I vincitori del concorso i quali, senza motivo che l'ente ritenga giustificato non assumono servizio entro il termine stabilito, sono dichiarati decaduti dalla nomina alla qualifica di cui al concorso.

Art. 12.
Rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione nelle corrispondenti carriere del personale statale.

Roma, addì 6 novembre 1968

Il presidente: PANDOLFO

ALLEGATO *A*

(Su carta da bollo da L. 400)

Alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura Viale Beethoven n. 48 00144 - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . . nato a . . (provincia di . . . . .) il . . . e residente in . . . . (provincia di . . .) via n. codice postale n. chiede di essere ammesso al concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe nella carriera direttiva indetto da codesto ente.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso perchè (2)

b) di essere cittadino italiano;

c) di avere l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) .;

e) di non aver riportato condanne penali (4) . . .;

f) di essere in possesso del diploma di laurea in . .; conseguito presso in data . .;

g) di aver adempiuto agli obblighi di leva (5) .;

h) di non essere stato destituito o revocato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

i) di aver prestato servizio presso (6) . .;

l) di aver preso esatta visione del bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni relative al presente concorso gli siano inviate al seguente indirizzo, riconoscendo che l'ente non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del sottoscritto all'indirizzo medesimo

Data . . . .

Firma
(che deve essere autenticata nei modi stabiliti dall'art. 3 del bando).

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito e quindi il nome ed il cognome proprio.

(2) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età qualora l'aspirante abbia superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) In caso contrario l'aspirante dovrà indicare se trovasi attualmente in servizio militare o se non ha prestato servizio perchè non ancora sottoposto al consiglio di leva oppure perchè, pur essendo stato dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di .. ovvero perchè riformato o rivedibile. Tale dichiarazione è obbligatoria per il solo personale maschile.

(6) Indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali l'aspirante abbia eventualmente prestato servizio precisando i periodi d'impiego e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego.

Il presidente: PANDOLFO

ALLEGATO *B*

Norme per i concorrenti

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità o di altro documento di riconoscimento con fotografia, non scaduto, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno alle prove scritte dopo la lettura del tema, non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti non debbono portare appunti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi genere e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta recante apposito contrassegno, fornita dalla commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro o di mettersi in qualunque modo in relazione con altri.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

4) Per ogni prova scritta e ad ogni concorrente saranno forniti dalla commissione esaminatrice anche due buste di diverso formato ed un cartoncino. Il concorrente trascriverà su quest'ultimo il proprio nome e cognome, il luogo e la data di nascita e, quindi, lo chiuderà nella busta più piccola.

Terminata la prova, e comunque alla scadenza del termine prescritto, il concorrente inserirà detta busta chiusa ed il proprio lavoro, anche se non ultimato, (bella copia e minute sulle quali, a pena di nullità, non debbono essere apposti nè firma, nè altro contrassegno) nella busta più grande e, chiusa anche questa, la consegnerà ai commissari presenti.

Il presidente: PANDOLFO

(11261)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Legnano

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 4 giugno 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Legnano (Milano);

Visto il decreto ministeriale in data 23 novembre 1968 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Legnano, nell'ordine appresso indicato:

1.	Boeri dott. Sergio	punti	79,11	su 132
2.	Carlevaro dott. Oscar	»	76,23	»
3.	Ferri dott. Pasquale	»	75,18	»
4.	Lo Iacono dott. Domenico	»	75 —	»
5.	Rabacchino dott Ferdinando	»	74,86	»
6.	Armocida dott. Rocco Libero	»	74,84	»
7.	Gracili dott. Rino	»	74,39	»
8.	Costa dott. Antonio Emilio	»	73,46	»
9.	Costanzo dott. Giuseppe	»	72,95	»
10.	Guerrieri dott. Domenico	»	72,37	»
11.	Di Pietrantonio Saverio	»	72,18	»
12.	Campanella dott. Giovanni	»	71,75	»
13.	Fornaciari dott. Raul	»	71,48	»
14.	Lugli dott. Giuseppe	»	71,21	»
15.	Lombardi dott. Antonio	»	70,81	»
16.	Pieschi dott. Antonio	»	70,45	»
17.	Ioli dott. Giovanni	»	70,40	»
18.	Cassano dott. Pasquale	»	69,30	»
19.	Polledri dott. Giuseppe	»	69,21	»
20.	Giannetti dott. Giunio	»	68,70	»
21.	Palatiello dott. Vincenzo	»	67,69	»
22.	Oddone dott. Francesco	»	66,08	»
23.	Napolitano Aldo	»	63,08	»
24.	Rossi Eugenio	»	60,16	»
25.	Baldacchino dott. Emanuele	»	54,10	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1968

p. Il Ministro: GASPARI

(11843)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2009 in data 2 maggio 1967, con il quale è stato indetto il pubblico concorso a condotte mediche vacanti in provincia di Firenze alla data del 30 novembre 1966;

Visto il proprio successivo decreto n. 2636 in data 30 maggio 1967, con il quale si è provveduto a sostituire alla condotta medica Firenze-Ricorboli la condotta medica Firenze S. Niccolò distretto n. 14.

Visto il proprio decreto n. 1387 in data 29 febbraio 1968, con il quale sono stati ammessi al concorso i candidati in regola con i documenti prescritti dall'avviso di concorso;

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 6448 del 1° dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 20 dicembre 1967;

Accertata la regolarità degli atti della commissione giudicatrice per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Firenze alla data del 30 novembre 1966:

1. Tesserini Romeo	punti	70,245
2. Vincenti Enzo	»	69,250
3. Sforza Luigi	»	65,560
4. Valenti Elio	»	64,800
5. Mambrini Mariano	»	63,347
6. Runfola Mariano	»	60,435
7. Colucci Francesco	»	60,345
8. Niccolai Luciano	»	59,930
9. De Capo Massimo	»	59,825
10. Pesce Mario	»	58,910
11. Manfroni Umberto	»	57,315
12. Bigazzi Pierfedele	»	57,225
13. Matti Carlo	»	54,615
14. Poggiali Carlo	»	54,100
15. Zoppi Carlo	»	53,900
16. Tognetti Alberto	»	53,870
17. Orsini Gianfranco	»	53,005
18. Bordoni Francesco	»	52,830
19. Panti Antonio	»	52,570
20. Caselli Vinicio	»	52,220
21. Salti Roberto	»	51,180
22. Gabbrielli Francesco	»	49,765
23. Gamberi Ivano	»	48,320
24. De Cecco Antonio	»	47,800

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Firenze, addì 22 novembre 1968

Il medico provinciale: LOPES

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n 2009 del 2 maggio 1967 e n. 2636 del 30 maggio 1967, con i quali vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Firenze alla data del 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 7369 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Tesserini Romeo: Firenze distretto n. 1 (piazza Signoria piazza Duomo);
2) Vincenti Enzo: Firenze distretto n. 14 (S. Niccolò);
3) Sforza Luigi: Scandicci (Badia a Settimo);
4) Valenti Elio: Vinci (Spicchio Sovigliano);
5) Runfola Mariano: Greve (Lucolena);
6) Colucci Francesco: Palazzuolo sul Senio (capoluogo Ponente);

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Firenze, addì 22 novembre 1968

Il medico provinciale: LOPES

(11601)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5/966, del 7 maggio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133, del 27 maggio 1968, col quale venivano assegnate le sedi ai vincitori del pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1966;

Considerato che, a seguito della rinuncia degli aventi diritto, si sono rese vacanti alcune delle predette condotte;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione delle stesse condotte ai concorrenti che immediatamente seguono in graduatoria e che vi hanno diritto in base alle indicazioni preferenziali contenute nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale dei vincitori, approvata con proprio decreto n. 5/965, del 7 maggio 1968;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 (particolarmente gli articoli 23 e 55), e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ai medici sottoelencati sono assegnate le condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Asteria Nello (o Aniello): Sirmione;
2) Della Torre Carlo: Tavernole S. M.;
3) Pinto Giuseppe: Roè Volciano;
4) Bianchi Andrea Candido: Vobarno;
5) Ranzenigo Andrea: Cazzago S. M.;
6) Ferri Enrico: Valvestino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso sarà anche affisso all'albo di questo ufficio, della prefettura di Brescia e dei comuni interessati, per otto giorni consecutivi.

Brescia, addì 28 novembre 1968

Il medico provinciale: RAFFO

(11632)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 917 in data 8 febbraio 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a dieci posti di medico condotto vacanti in questa provincia al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 4158 in data 30 agosto 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i verbali rassegnati dalla predetta commissione, nonchè la graduatoria di merito dalla stessa formulata relativa ai concorrenti dichiarati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui in premessa:

1. Foracchia Arturo	punti	65,01	su 120
2. Nano Emilio	»	61,56	»
3. Prola Pier Luigi	»	59,53	»
4. Aina Pietro	»	58,88	»
5. Ticozzi Franco	»	58,78	»
6. Vullo Salvatore	»	58,76	»
7. Oldrini Pier Domenico	»	58,55	»
8. Carnicelli Luciano	»	57,34	»
9. Cosentino G. Giorgio	»	55,70	»
10. Nobile Migliore Nunzio	»	55,40	»
11. Mazza Pier Angelo	»	54,44	»
12. Gabasio Delfino	»	54,02	»
13. Antonioletti Renzo	»	53,35	»
14. Basile Felice	»	52,90	»
15. Masetti Giuseppe	»	52,77	»
16. Tinelli Luigi	»	52,03	»
17. Dardano Candido	»	51,60	»
18. Antonioli Michele	»	49,97	»
19. Beer Eugenio	»	49,91	»
20. Pitisano Filippo	»	46,95	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Novara, addì 6 dicembre 1968

Il medico provinciale: CATANIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1967;

Ravvisata la necessità di provvedere, a norma delle vigenti disposizioni di legge, alla nomina dei vincitori;

Tenuta presente la graduatoria dei candidati risultati idonei e le preferenze indicate dagli stessi nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati medici sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alla sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Foracchia Arturo: comune di Stresa;
2) Nano Emilio: comune di Momo;
3) Prola Pier Luigi: comune di Crevoladossòla;
4) Aina Pietro: comune di Cerano;
5) Ticozzi Franco: comune di Baceno;
6) Vullo Salvatore: consorzio medico di Verbania & Uniti;
7) Oldrini Pier Domenico: consorzio medico di Beura Cardezza Trontano;
8) Carnicelli Luciano: consorzio medico di Falmenta & Uniti;
9) Cosentino G. Giorgio: comune di Formazza;
10) Nobile Migliore Nunzio: comune di Trarego Viggiona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Novara, addì 6 dicembre 1968

Il medico provinciale: CATANIA

(11817)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 946 in data 20 marzo 1968, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella provincia alla data del 30 novembre 1967;

Visto il successivo decreto n. 1869 del 24 maggio 1968, relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali dei lavori svolti, nonchè la graduatoria dei candidati idonei formulata dalla predetta commissione giudicatrice;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Rieti alla data del 30 novembre 1967:

1. D'Alessandro Valerio	punti	68,89
2. Caselli Rinaldo	»	64,47
3. Girardi Pier Giorgio	»	61,71
4. Angelini Nicola	»	61,64
5. Arcangeli Mario	»	61,32
6. Oggioni Carlo	»	59,82
7. Bartolini Carlo	»	58,34
8. Mirri Franco	»	58,33
9. Trovato Arturo	»	55,70
10 Celli Antonio	»	55,22
11. Merletti Francesco	»	54,03

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Rieti, addì 26 novembre 1968

Il medico provinciale: PERNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio odierno decreto n. 3635, con il quale si approva la graduatoria di merito dei candidati che hanno conseguito l'idoneità del concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Rieti al 30 novembre 1967;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitario addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati medici, risultati idonei al concosro indicato in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) D'Alesandro Valerio: Posta, condotta unica;
2) Caselli Rinaldo: Magliano Sabina, 1ª condotta;
3) Girardi Pier Giorgio: Petrella Salto, 2ª condotta;
4) Angelini Nicola: Amatrice, 3ª condotta;
5) Arcangeli Mario: Monte S. Giovanni, consorzio;
6) Oggioni Carlo: Amatrice, 4ª condotta;
7) Bartolini Carlo: Fiamignano, 2ª condotta;
8) Mirri Franco: Varco Sabino, consorzio;
9) Celli Antonio: Nespolo, condotta unica;
10) Merletti Francesco: Accumoli, 2ª condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Rieti, addì 26 novembre 1968

Il medico provinciale: PERNA

(11746)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2393/MP, del 24 giugno 1967, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a sette posti di medico condotto, vacanti in provincia alla data del 30 novembre 1966;
Visto il proprio decreto n. 620/MP del 14 marzo 1968 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso;
Visti i verbali della commissione anzidetta, nonchè la graduatoria formulata dalla commissione stessa;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito la idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Sanna Severino . . . . . punti 69,046 su 120
2. Sechi Antonio . . . . . . » 66,445 »
3. Casu Andrea . . . . . . punti 65,085 su 120
4. Pirisinu Giuseppe . . . . . » 64,912 »
5. Sardu Giovanni . . . . . . » 63,846 »
6. Pala Gavino . . . . . . » 62,138 »
7. Volpi Francesco . . . . . . » 59,875 »
8. Fois Andrea . . . . . . » 59,352 »
9. Chessa Antonio . . . . . . » 58,479 »
10. Bacchi Cristoforo . . . . . » 57,812 »
11. Frasconi Antonio . . . . . » 57,121 »
12. Solinas Giovanni . . . . . . » 56,707 »
13. Tidu Salvatore . . . . . . » 56,685 »
14. Meloni Vittorio . . . . . . » 55,140 »
15. Russino Giovanna . . . . » 55 — »
16. Unali Giuseppe Michele . . . . » 54,516 »
17. Argiolas Mariano . . . . . » 54,080 »
18. Ninna Fernando . . . . . . » 51,984 »
19. Piazza Piero . . . . » 50,395 »
20. Corda Manlio . . . . . . » 49,500 »
21. Lai Diego Romualdo . . . . . » 49,395 »
22. Pintus Paolino . . . . . . » 49,277 »
23. Bilardi Agostino . . . . . . » 48,530 »
24. Muzzu Giovanni Marco . . . . . » 47,857 »

Il presente decreto verrà pubblicato a termini di legge.

Sassari, addì 5 dicembre 1968

Il medico provinciale: GAVIANO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5305/MP, in data 5 dicembre 1968, con il quale viene approvata la graduatoria generale dei candidati dichiarati idonei ai posti di medico condotto, vacanti in provincia alla data del 30 novembre 1966;
Viste le domande dei candidati nelle quali vengono indicate le sedi in ordine di preferenza;
Viste le disposizioni contenute nell'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Sanna Severino: Sassari - VIII condotta urbana;
2) Sechi Antonio: Putifigari;
3) Pirisinu Giuseppe: Aggius, (capoluogo);
4) Sardu Giovanni: Laerru;
5) Pala Gavino: Cossoine;
6) Volpi Francesco: Ittireddu;
7) Chessa Antonio: Borutta.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma di legge.

Sassari, addì 5 dicembre 1968

Il medico provinciale: GAVIANO

(11957)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.